



Comune di Rodengo Saiano

Provincia di Brescia

Avviso

Concessione in uso gratuito e non esclusivo di locali comunali per riunioni e incontri con finalità politico-sociali-culturali

Descrizione del procedimento

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, il Comune intende individuare associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati, senza scopo di lucro, anche privi di personalità giuridica e di carattere spontaneo, aventi sede in Rodengo Saiano (BS), che intendono utilizzare un locale comunale concesso in uso gratuito, ripetitivo, continuato e non esclusivo, per lo svolgimento di riunioni e/o incontri di carattere politico-sociale-culturale.

Il Comune assegna la concessione in uso gratuito, ripetitivo, continuato e non esclusivo, dei locali, di proprietà comunale, situati (rif. Planimetrie a fondo avviso):

- al primo piano dell'immobile sito in Via Santo Stefano, *Frantoio*, individuato catastalmente con foglio 7, particella 82, subalterno 2;
- al primo piano dell'immobile sito in Via Castello, *Centro Culturale San Salvatore*, individuato catastalmente con foglio 5, particella 69, subalterno 3;
- al piano terra dell'immobile sito in Via Brescia 50, *Centro Sportivo Comunale*, individuato catastalmente con foglio 13, mappale 140, sub 6 porzione, fabbricato 1.

Amministrazione procedente

L'ente responsabile della procedura è il comune di Rodengo Saiano, con sede in Piazza Vighenzi 1 – 25050 Rodengo Saiano (Brescia), protocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it, telefono 030 6817711.

Ufficio responsabile del procedimento: Area dei servizi alla persona.

Responsabile del procedimento: Dottor Michele Spagnolo, Responsabile dell'Area dei servizi alla persona.

Disciplina

Oltre ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, trova applicazione il vigente "Regolamento dei benefici economici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26.11.2024, nello specifico il comma 2 dell'articolo 10 rubricato "Beni" del suddetto Regolamento.

Trattandosi di concessione in uso gratuito e non esclusivo di un bene immobile, non si applica il Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023 e smi.

Chi può partecipare

Possono partecipare associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati, anche privi di personalità giuridica e di carattere spontaneo, aventi sede in Rodengo Saiano (BS), privi di scopo di lucro: che dispongano dei **requisiti** richiesti; per i quali non sussista alcuna delle **cause di esclusione** elencate successivamente.

Requisiti

Sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

- avere sede legale nel Comune di Rodengo Saiano oppure operare stabilmente, comprovandolo, nel territorio comunale;
- essere privo dello scopo di lucro;
- avere capacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione.

Cause di esclusione

Il comune non può concedere l'immobile in questione, né stipulare altri contratti con coloro che siano stati condannati, con sentenza definitiva, decreto di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 del Codice di procedura penale), per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del DPR 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il comune non può concedere l'immobile in questione, né stipulare altri contratti con coloro nei confronti dei quali sussistano le cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all'art. 67 del Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 159/2011) o tentativi di infiltrazione mafiosa secondo lo stesso codice.

Nel caso di soggetti diversi da persona fisica, l'esclusione è efficace se la sentenza, il decreto o la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti:

- dell'operatore economico, ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. 231/2001; del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; di soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- di membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- di componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell'amministratore di fatto, in tutte le ipotesi precedenti.

Oggetto e prescrizioni

Il Comune assegna la concessione in uso gratuito, ripetitivo, continuato e non esclusivo, dei locali, di proprietà comunale, situati:

- al primo piano dell'immobile sito in Via Santo Stefano, *Frantoio*, individuato catastalmente con foglio 7, particella 82, subalterno 2;
- al primo piano dell'immobile sito in Via Castello, *Centro Culturale San Salvatore*, individuato catastalmente con foglio 5, particella 69, subalterno 3;
- al piano terra dell'immobile sito in Via Brescia 50, *Centro Sportivo Comunale*, individuato catastalmente con foglio 13, mappale 140, sub 6 porzione, fabbricato 1;

per lo svolgimento di **riunioni/incontri** strettamente legati alle attività politiche-sociali-culturali degli aventi diritto a partecipare. Sono tassativamente vietate attività con finalità diverse quali ad esempio praticare attività sportiva o di qualsiasi tipo di movimento, danze, feste, intrattenimenti a fondo gastronomico.

Senza l'autorizzazione del comune, è vietato subaffittare o subconcedere tale immobile, così come è vietato cedere ad altri la concessione.

Il concessionario deve sottostare alle **norme operativo gestionali di dettaglio per l'uso di beni strumentali, locali, sale, spazi e aree, come deliberazione giuntale n. 201 del 18.12.2024**, allegate al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale.

Canone di concessione

Uso gratuito secondo il comma 2 dell'articolo 10 rubricato "Beni" del vigente "Regolamento dei benefici economici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26.11.2024;

Durata

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque), prorogabile per ulteriori 5 (cinque). Decorre dalla data di rilascio del provvedimento di concessione.

Criteri e selezione

Gli interessati possono presentare richiesta di utilizzo indicando i giorni e gli orari desiderati nel corso del mese.

Qualora le richieste risultino tra loro compatibili, l'Ufficio provvede all'assegnazione degli spazi senza formazione di graduatoria, iniziano ad assegnare il locale ubicato presso il Frantoio.

Nel caso in cui il locale ubicato presso il Frantoio risulti già occupato da precedenti assegnazioni e/o vi siano due o più domande che richiedono medesimi giorni e medesime fasce orarie, l'Ufficio promuove un tentativo di accordo tra i richiedenti al fine di individuare una soluzione condivisa prevedendo l'assegnazione tra gli altri due locali posti a bando scegliendo quello tra cui risponde meglio alle esigenze del richiedente.

Solo qualora non sia possibile raggiungere un accordo si provvederà a valutare solo i richiedenti di domande tra esse incompatibili/non conciliabili applicando i criteri seguenti:

- anni di attività delle associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati:
fino a 5 anni, zero punti; da 6 a 10 anni, 1 punto; da 11 a 20 anni, 2 punti; da 21 anni e oltre, 5 punti;
- numero degli iscritti di Rodengo Saiano alle attività alla data di presentazione della domanda:

